

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **NOEMI SECCI****Aspettativa per gravi motivi e pensione**

Se il lavoratore dipendente fruisce di un congedo non retribuito prima della data di pensionamento ha comunque il diritto di uscire dal lavoro?

Non sono pochi i lavoratori che si trovano in gravi difficoltà prima del pensionamento, per problemi personali o familiari, e che sono praticamente costretti a richiedere un **congedo non retribuito** per il periodo di tempo che manca sino alla data di pensionamento.

Tuttavia, riguardo **all'aspettativa per gravi motivi e pensione**, è importante sottolineare che questo congedo **non dà diritto all'accredito dei contributi figurativi**: in altri termini, l'aspettativa per gravi motivi non è utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il pensionamento.

Se, dunque, la data di pensionamento è stata calcolata sulla base del raggiungimento dei contributi necessari per il diritto al trattamento, è fondamentale sapere che la fruizione del congedo non comporta alcun accredito nella posizione previdenziale, ma anzi, determina uno slittamento in avanti della data dell'uscita dal lavoro.

E' possibile, a ogni modo, richiedere l'autorizzazione al versamento dei **contributi volontari**, per coprire il periodo di congedo, oppure chiedere di riscattare successivamente il periodo scoperto.

Congedo per gravi motivi familiari e personali - Nel dettaglio, il lavoratore può avere il diritto di assentarsi per lunghi periodi a causa di gravi motivazioni, personali o relative ai suoi familiari, sino a **massimo di 2 anni** nell'intero arco della vita lavorativa, ma senza percepire alcuna retribuzione: il congedo per gravi motivi, da non confondere col congedo straordinario Legge 104 (che invece dà diritto all'accredito dei contributi figurativi), è dunque un'aspettativa non retribuita.

I **gravi motivi** che danno al lavoratore il diritto al congedo non retribuito sono: le necessità derivanti dal decesso di un familiare; le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia nella cura o nell'assistenza di un familiare (se il familiare in questione, però, è portatore di handicap grave, il lavoratore ha diritto al congedo straordinario retribuito); le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente stesso; le situazioni, riferite ai familiari, derivanti da patologie acute o croniche che: determinano una temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale, o la sua completa perdita; richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi; richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Più precisamente, l'assenza può essere richiesta a fronte di gravi e documentati **motivi familiari** legati alla situazione: personale; di un componente della propria famiglia anagrafica; dei seguenti familiari, anche non conviventi: coniuge; figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali; dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. **Il congedo non conta ai fini dell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali**: il lavoratore che fruisce del congedo può, però, riscattare o versare i relativi contributi per rendere il periodo utile a pensione.

Autorizzazione al versamento dei contributi volontari - Il versamento della contribuzione volontaria, per i lavoratori dipendenti, consiste nella possibilità di **recuperare, ai fini della pensione, i periodi durante i quali non sussiste copertura previdenziale** in quanto il rapporto lavorativo è cessato o sospeso.

La contribuzione volontaria può essere anche utile alla copertura dei **periodi parzialmente contribuiti**: il lavoratore, cioè, può integrare periodi in cui i contributi versati sono d'importo basso, ad esempio a causa dell'orario di lavoro ridotto.

I contributi volontari sono generalmente validi sia per il diritto che per la misura della pensione.

Il lavoratore, per poter versare i contributi volontari, deve prima essere autorizzato dall'Inps: a tal fine deve presentare, in via telematica, tramite portale web dell'Istituto, Contact Center (raggiungibile al numero verde 803.164, oppure 06.164.164) o patronato, un'apposita **domanda di autorizzazione**.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa quando l'assicurato può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno specifico requisito contributivo, che varia in base alla gestione e alla categoria di appartenenza, nonché in base all'arco di tempo considerato.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, questa vale per coprire esclusivamente i **periodi posteriori** alla stessa (non è possibile, ad esempio, domandare i contributi volontari per coprire un periodo non lavorato relativo ad anni